



Gentile Cliente,

nella tarda serata di ieri, la Legge di Bilancio viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43 e convertita in Legge 197/2022. Si richiamano di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali, diverse le misure introdotte per imprese e professionisti.

MODIFICHE REGIME FORFETTARIO

Il testo apporta alcune modifiche al regime forfettario. In particolare, **viene incrementata a 85.000 euro la soglia per l'accesso/permanenza al regime**. Inoltre, nel caso in cui vengano superati i 100.000 euro, è previsto il ritorno immediato incorso d'anno al regime ordinario; si conseguenza sarà dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. I soggetti che supereranno la soglia degli 85.000, ma non quella dei 100.000 euro, usciranno dal regime a partire dall'anno successivo.

FLAT TAX

Per il 2023, ai lavoratori autonomi **con redditi fino a 40.000 euro**, non in regime forfettario, verrà applicata una flat tax del 15% su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Le **soglie** di ricavi da non superare per usufruire della contabilità semplificata vengono **innalzate da 400.000 a 500.000 euro** per le imprese che esercitano la prestazione di **servizi** e **da 700.000 a 800.000 euro** per le imprese aventi a oggetto **altre attività**.

RIDUZIONI DELLE ALIQUOTE IVA

Vengono assoggettati all'aliquota Iva del 5% i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota Iva al 10%), nonché alcuni prodotti per l'infanzia. Passa invece al 10% (in luogo del precedente 22%) l'aliquota Iva per la cessione dei pellet. È prorogata inoltre la riduzione dell'aliquota Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023; la riduzione al 5% è estesa anche alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

LIMITE ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

BONUS MOBILI

Per l'anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro l'importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici **destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.**

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Viene **prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75%** prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. Viene inoltre precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio.

SUPERBONUS

Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del superbonus a cui, a determinate condizioni, **non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 % prevista a partire dal 2023.**

Più precisamente, **tale riduzione non si applica:**

1. agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
2. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

3. agli interventi effettuati dai condòmini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;

4. agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA UNDER 36

La manovra 2023 **estende fino al 31 dicembre 2023** l'operatività del credito d'imposta per l'acquisto della prima casa **riservata ai giovani al di sotto dei 36 anni**. Estesa fino allo stesso termine la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa.

Inoltre, la garanzia massima dell'80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, ossia giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni, sarà concessa anche quando il Tasso Effettivo Globale (TEG) sia superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), nel rispetto di determinate condizioni, viene prorogata fino al 31 marzo 2023.

DETRAZIONE IVA IMPRESE COSTRUTTRICI

Viene **riproposta la detrazione Irpef pari al 50%** dell'Iva versata per **l'acquisto (entro il 31 dicembre 2023)** di immobili residenziali di **classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici**. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

BONUS SOCIALE

Il valore ISEE per accedere al bonus sociale (energia e gas) viene innalzato a 15.000 euro.

ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI

Viene estesa all'anno 2023 l'esenzione Irpef (già prevista per gli anni dal 2017 al 2022) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0: TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, "prenotati" entro il **31 dicembre 2022**, entro il 30 settembre 2023 (in luogo del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023).

RIVALUTAZIONE

Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento, **entro il 15 novembre 2023**, di un'imposta sostitutiva, che viene però quest'anno **incrementata dal 14 al 16%**. Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all'esercizio dell'attività, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell'imposta di registro. Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023. Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI DALLE IMPRESE INDIVIDUALI

Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali, le quali consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva.

L'agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

PRESIDIO PREVENTIVO CONNESSO ALL'ATTRIBUZIONE E ALL'OPERATIVITÀ DELLE PARTITE IVA

L'Agenzia delle entrate effettua specifiche **analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva**, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona:

- per esibire la documentazione richiesta (se obbligatoria)

- per consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività
- per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente l'ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva irrogando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000.

La partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituite dopo la cessazione della partita Iva) solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

IRREGOLARITÀ FORMALI

Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, se **commesse fino al 31 ottobre 2022**, possono essere **sanate** mediante la loro rimozione e il **versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta** cui si riferivano le violazioni, eseguito in **due rate di pari importo**, la prima entro il **31 marzo 2023** e la seconda entro il **31 marzo 2024**.

AVVISI BONARI

È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

- delle imposte e dei contributi previdenziali;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle **sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 10%)**.

Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l'importo dell'avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro). È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati

le cui rateazioni sono in corso all'entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

RAVVEDIMENTO SPECIALE

In deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti** possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell'irregolarità e il **pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni**, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. La procedura **non è ammessa se le violazioni sono già state contestate**. Il versamento può avvenire in **un'unica soluzione o in otto rate**; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la medesima riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate. Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero. È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore. Se vi è soccombenza dell'Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere

definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenda nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenda nella pronuncia di secondo grado.

CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenda delle entrate. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenda delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DELLE RATE NELL'AMBITO DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI

Può essere regolarizzato l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenda delle entrate e, in particolare:

- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEBITI FINO A 1.000 EURO

È previsto l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Per i carichi fino a mille euro **affidati** agli agenti della riscossione **da enti**

diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera **limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora**. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi; l'annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. **Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.**

ROTTAMAZIONE-QUATER

È prevista la definizione agevolata dei carichi **affidati** agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022**, stabilendo **l'abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive**.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è **abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione**. La nuova rottamazione quater richiede quindi il **versamento** delle sole somme:

- dovute a titolo di **capitale**;
- maturate a titolo di **rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento**.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. **Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.**

IMPRESE SETTORE COMMERCIO

Per le imprese che esercitano attività di commercio di beni al dettaglio, alimentare e non, compresi i grandi magazzini, tabacco ed elettronica (si rinvia alla disposizione normativa per l'elenco dei codici Ateco delle attività rilevanti), viene prevista la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa, in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati di un coefficiente fissato al 6%.

IMU IMMOBILI OCCUPATI

Viene introdotta l'esenzione dal pagamento del Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (articoli 614 o 633 c.p.) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

ASD

I termini per il versamento delle ritenute alla fonte, ivi comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per IVA, sospese da precedenti provvedimenti, nei confronti di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in scadenza il 22 dicembre 2022, possono essere dilazionati in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata.

ESTENSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA E GAS

Sono prorogati i crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:

- 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
- 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;
- 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.

I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

Inoltre, per il I° trimestre 2023 viene confermato l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per il contenimento dei costi del gas, invece, l'aliquota Iva per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse nel primo trimestre 2023 è ridotta al 5%.

ESTENSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA

Il credito d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi, è esteso al primo trimestre 2023. Per lo stesso periodo e per le stesse imprese l'agevolazione è estesa anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

AGEVOLAZIONI MEZZOGIORNO

Sono prorogati al 31 dicembre 2023 i seguenti crediti d'imposta:

acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno; investimenti nelle ZES e si estende all'esercizio 2023 il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

per le spese documentate relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, nel limite massimo di un milione di euro per l'anno 2024.

DETAZZAZIONE DELLE MANCE PERCEPITE DAL PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE

Costituiscono reddito da lavoro dipendente le mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici.

In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) l'imposta sostitutiva del 5%:

- entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro.

RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO

È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI